

La prego quindi di ritirare il suo emendamento.

Galli. Dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, io ritiro il mio emendamento.

Presidente. Sta bene, allora passeremo alla votazione dell'articolo 1.

Simeoni. Scusi, onorevole presidente, io ho fatto due domande alla Commissione, e credo di aver diritto di essere onorato di una risposta.

Pasquali, relatore. La risposta è semplicissima. La Commissione non può fare della casistica, ma, eccitata a rispondere, ritiene e dice all'onorevole Simeoni che il terzo o il quinto si debbono prendere sull'ammontare dello stipendio od assegno e che poi sarebbe interpretazione assolutamente erronea il supporre che la legge acconsentisse il sequestro cumulativo di un terzo e di un quinto. Al massimo ed in tutto potrà esser sequestrato un terzo. In altri termini se dopo avvenuto il sequestro di un quinto si verificasse uno dei casi per i quali è ammesso il sequestro di una terza parte dello stipendio od assegno o pensione, il nuovo sequestro si verificherà sulla somma che costituisce la differenza tra il quinto ed il terzo. Se il terzo fosse già sequestrato non si potrà sequestrare altro fino a che questo terzo non sia liberato.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 1.

“ Fino a che non sarà provveduto con legge uniforme circa la insequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni dovuti per qualsiasi servizio pubblico non possono nè cedere nè essere sequestrati, oltre il quinto del loro ammontare, gli stipendi, assegni e pensioni dovuti dal Fondo del culto, dagli Economati generali, dai comuni, dalle provincie, dalle Opere pie, dalle Camere di commercio, dagli Istituti di emissione, dalle Casse di risparmio, dalle Compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari e marittimi. ”

(È approvato).

Qui potrebbe trovare il suo posto l'emendamento proposto dall'onorevole Pellegrini. Ad ogni modo siccome egli non è presente, invito la Commissione ad esprimere il suo parere su di esso.

Cuccia (Presidente della Commissione). La Commissione non l'accetta per la semplicissima ragione che l'emendamento si riferiva all'insequestrabilità assoluta; or siccome questa non è più ammessa, perchè è stata ridotta entro certi limiti,

così l'emendamento non ha più ragione di esistere
Presidente. C'è poi un emendamento dell'onorevole Torraca.

Torraca. Lo ritiro.

Presidente. Allora ne rimangono due altri, uno degli onorevoli Mariotti e Fani, l'altro dell'onorevole Demaria.

Mariotti Ruggiero. Lo ritiro.

Demaria. Lo ritiro.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 2º:

“ Il sequestro o la cessione potranno estendersi al terzo se si tratti di debiti che il funzionario abbia incontrato con l'amministrazione da cui dipende e per cause derivanti dall'esercizio delle sue funzioni, o di debiti per assegni alimentari dovuti per legge.

(È approvato).

“ Art. 3. Le cessioni ed i sequestri anteriori alla presente legge che colpiscono l'intero stipendio od assegno, od una parte di esso maggiore delle porzioni indicate negli articoli precedenti restano di diritto limitate al quinto od al terzo secondo la causale del debito. ”

Anche a questo articolo sono stati proposti degli emendamenti dagli onorevoli Fani e Mariotti Ruggiero e dall'onorevole Torraca.

Fani. Anche per quanto riguarda questo articolo, io ed il collega Mariotti accettiamo la nuova formula della Commissione e ritiriamo il nostro emendamento.

Torraca. Ritiro il mio emendamento ed acconsento nelle proposte della Commissione.

Presidente. Metto a partito questo articolo: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge in principio della seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.